

**ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA I PENSIONATI DELLA  
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'**

Art. 1

È costituita in Pistoia, a tempo indeterminato, un' Associazione denominata "**Associazione Sindacale fra i Pensionati della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia.**", codice fiscale n. 90014400478, avente lo scopo di tutelare gli interessi morali e materiali dei dipendenti in quiescenza degli Istituti di Credito indicati nell' art.3. Il cambio della denominazione, da quella originaria "Associazione Sindacale fra i Pensionati della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A." a quella sopra indicata è conseguente al cambiamento della ragione sociale della stessa Cassa di Risparmio. Vi è assoluta continuità nella vita dell'Associazione.

La sede dell'Associazione è presso "C & TL Caripit" Via Paganini, 7 Pistoia. Nelle successive disposizioni del presente Statuto la "Associazione Sindacale fra i Pensionati della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia " è denominata "Associazione".

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

In particolare l'Associazione si propone di :

a) Tutelare, anche in veste sindacale, la dignità morale, i diritti e gli interessi degli iscritti nelle sedi opportune, comprese le trattative sindacali, ai fini del miglioramento del loro attuale status, in particolare nelle trattative riguardanti: la previdenza, il fondo integrativo, l'assistenza sanitaria e quanto altro possa interessare la categoria. Un particolare riguardo sarà riservato alla difesa ed al miglioramento del potere d'acquisto delle pensioni nel tempo, fornendo ogni sostegno possibile alle vertenze collettive dei Pensionati dirette a tale scopo.

L'Associazione provvederà a nominare propri rappresentanti in tutti gli Enti, organi e commissioni che trattino materie interessanti i Pensionati.

b) Promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà tra i Soci.

c) Fornire ai Soci informazioni, consulenza ed assistenza nei loro contatti con la Cassa di Risparmio ed altri Enti ed organismi su materie relative alla previdenza e l'assistenza, nei limiti delle possibilità oggettive.

d) Rappresentare la categoria, o singoli iscritti che lo abbiamo richiesto, di fronte alle banche, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori od a qualsiasi Autorità, in eventuali vertenze anche giudiziarie.

e) Promuovere ogni iniziativa tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto di rappresentanza degli associati in qualsiasi sede sia pubblica che privata.

f) Promuovere buoni rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori in attività di servizio, ai fini di una collaborazione solidale.

- g) Promuovere o partecipare ad attività culturali e ricreative.
- h) Aderire ad organismi federali e confederali od analoghe organizzazioni rappresentanti anche categorie diverse, i cui obiettivi siano analoghi a quelli di questa Associazione.

## **I SOCI**

### Art. 3

Possono essere Soci dell'Associazione senza alcuna discriminazione i titolari di pensione, che facciano domanda d'iscrizione all'Associazione, già dipendenti da:

- 1) Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
- 2) Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia;
- 3) Banca Intesa San Paolo;
- 4) i dipendenti degli Istituti predetti che sono stati esodati e sono in attesa di pensione;
- 5) i superstiti dei dipendenti indicati nei punti da 1 a 4, beneficiari di pensione di reversibilità.

Sono escluse forme di associazione temporanea.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto.

### Art. 4

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni anno sociale. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine del 30 aprile di ogni anno.

La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota sociale non è rivalutabile.

Il versamento della quota deve avvenire nel mese di dicembre dell'anno precedente, preferibilmente mediante un ordine di bonifico permanente rilasciato alla propria banca a favore dell'Associazione per l'importo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota comporterà la decadenza della qualità di Socio dell'Associazione, trascorsi 4 (quattro) mesi dal termine previsto per il pagamento stesso.

Il recesso è consentito al Socio in qualsiasi momento.

La qualità di Socio si perde anche per motivata esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per indegnità del Socio stesso che, con la sua condotta, comprometta il buon nome dell'Associazione e comunque compia azioni ritenute scorrette ed indecorose.

### Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali e dai contributi di privati ed enti pubblici e privati.

I versamenti, a qualunque titolo effettuati dai Soci, non possono essere rimborsati.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### Art. 6

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale.

#### Art. 7

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite. Per le eventuali spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni si procederà al rimborso attingendo al fondo sociale, attenendosi ai criteri indicati dal Consiglio Direttivo.

### **L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### Art. 8

All'Assemblea Generale possono partecipare, personalmente o per delega rilasciata ad un altro Socio, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali. L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto dell'Associazione, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa ha la sovranità sull'Associazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Il Presidente dovrà svolgere in quella sede una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività svolta nell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea ed il bilancio annuale dell'Associazione sono pubblici per i Soci.

#### Art. 10

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta con avviso personale spedito per posta ordinaria e/o posta elettronica (e-mail) a tutti i Soci al domicilio risultante dalla domanda di ammissione, salvo che i Soci stessi abbiano in seguito notificato mutamenti del loro indirizzo. L'avviso di comunicazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere spedito almeno dodici (12) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Socio impossibilitato ad intervenire personalmente alle Assemblee potrà rilasciare delega ad un altro Socio o ad un suo familiare. Ogni Socio potrà usufruire di un massimo di tre (3) deleghe, e potrà quindi esprimere fino a quattro (4) voti, compreso il suo personale.

L'Assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un decimo (1/10) degli iscritti, ivi comprese le deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi delle disposizioni che precedono delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei Soci presenti in persona o per delega.

L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, potrà deliberare la modifica dello Statuto

Sociale.

Le delibere delle Assemblee, registrate dal Segretario sul libro dei verbali, dovranno essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria potrà approvare, compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell'Associazione, stanziamenti di somme "una tantum" su proposta del Consiglio Direttivo, destinate a sostenere vertenze collettive dei Pensionati a difesa dei trattamenti pensionistici e che potrebbero determinare ricadute positive sui medesimi.

#### Art. 11

L'Assemblea straordinaria dei Soci potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione. In tal caso l'ordine del giorno contenuto nella convocazione dell'Assemblea stessa dovrà indicare chiaramente tale argomento ed esporre sinteticamente le relative motivazioni.

L'eventuale residuo del patrimonio sociale verrà devoluto alla CAM "Cassa Assistenza Mutua fra il Personale della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA" od anche ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci.

### **IL REFERENDUM**

#### Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci o il Consiglio Direttivo possono eventualmente sottoporre a referendum gli argomenti ritenuti molto importanti.

La consultazione dovrà avvenire inviando le schede per corrispondenza ordinaria.

Le proposte saranno considerate approvate quando raccolgano la maggioranza dei voti espressi.

Lo scrutinio delle schede dovrà essere effettuato entro 10 giorni dopo l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle schede.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo è l'Organo rappresentativo ed amministrativo dell'Associazione. Si compone di sette (7) membri, viene eletto dagli iscritti all'Associazione e dura in carica quattro (4) anni, precisamente fino all'approvazione dell'ultimo bilancio (comunque non oltre il 31 maggio). I suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui gli eletti dovessero risultare in numero inferiore a sette (7), il Consiglio Direttivo si intenderà legalmente costituito con almeno cinque (5) Consiglieri eletti.

Sono eleggibili tutti i Soci dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci. L'ordine del giorno della convocazione di tale Assemblea deve indicare esplicitamente l'argomento dell'elezione. La lista o le liste dei candidati, firmate dai medesimi, devono essere presentate al Presidente all'inizio dell'Assemblea e verranno poste in votazione palese. In caso di presentazione di

più liste, risulteranno eletti i candidati indicati nella lista che otterrà più voti.

#### Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto sia di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e svolge tutte le azioni necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Gestire l'Associazione;
- b) convocare l'Assemblea Generale;
- c) esaminare ed approvare entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio dell'Associazione, predisposto dal Tesoriere e firmato sia da lui che dal Presidente, corredato dal verbale di approvazione del Collegio Sindacale. Tale bilancio deve essere portato successivamente in approvazione all'Assemblea Generale dei Soci entro l'anno stesso;
- d) deliberare i criteri relativi al rimborso delle spese giustificate sostenute dai membri degli Organi sociali per lo svolgimento di incarichi loro affidati nell'interesse dell'Associazione;
- e) deliberare sull'adesione ad Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali della Categoria e designare i nominativi destinati a far parte di essi, nell'interesse dell'Associazione e dei Soci. I Soci nominati avranno diritto al rimborso delle relative spese sostenute.
- f) fissare di anno in anno l'ammontare della quota sociale.
- g) chiedere eventuali contribuzioni volontarie straordinarie per particolari esigenze, con una motivazione chiara.

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, o quando lo ritenga opportuno il Presidente, o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente per telefono o per e-mail almeno due giorni lavorativi prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Il Consigliere che ripetutamente dovesse risultare assente ingiustificato, sarà invitato a rinunciare all'incarico e sarà sostituito dal primo dei non eletti, con delibera presa da almeno i due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio.

Se la lista dei non eletti è esaurita, il Consiglio Direttivo potrà cooptare nel proprio seno i Consiglieri mancanti, anche per dimissioni, fino ad un massimo di due (2) Soci, decidendo in merito con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei membri.

#### Art. 16

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:

- un Presidente;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere.

Il **PRESIDENTE** del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. A lui competono gli atti di ordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci. In caso di urgenza, dopo aver sentiti per le vie brevi almeno due Consiglieri, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza di quest'ultimo.

Il **VICE PRESIDENTE** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo. Durante tale periodo esercita a pieno titolo tutte le funzioni attribuite al Presidente.

Il **TESORIERE** deve custodire, sotto la propria responsabilità, il patrimonio sociale e ne dispone secondo le norme di legge e le indicazioni del Consiglio Direttivo. Ha la firma congiunta col Presidente sui c/c intestati all'Associazione. Deve tenere regolari scritture relative agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il **SEGRETARIO** redige i verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Tali verbali, da lui sottoscritti, dovranno portare la firma del Presidente. Il Segretario dovrà custodire tutti gli atti dell'Associazione.

## **IL COLLEGIO SINDACALE**

### Art. 17

Il Collegio Sindacale è costituito da due (2) Sindaci Revisori, eletti dagli iscritti contestualmente e con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo ed ha la stessa durata. Il Collegio Sindacale elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di controllare l'attività amministrativa del Consiglio Direttivo e di redigere una relazione scritta sull'attività stessa, che dovrà essere allegata al bilancio consuntivo annuale dell'Associazione.

## **L'ESERCIZIO SOCIALE**

### Art. 18

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione tra i Soci e loro eredi di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o di beni patrimoniali di qualsiasi genere, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, relative alle Associazioni di questa natura.